



Procura della Repubblica di Sulmona

Il Procuratore della Repubblica

Ordine di servizio n. 14/2024

N. ~~10661~~/2024 R. Prot.

N. 39/2024 DT

OGGETTO: rilascio di copia degli atti processuali non più segreti ai giornalisti e alle altre persone portatrici di un interesse legittimo e tutelato alla conoscenza

Premesso che

- allo stato, non esiste in questo Ufficio un provvedimento che regolamenti la richiesta e il conseguente rilascio di copia degli atti processuali non più segreti ai giornalisti e alle altre persone estranee al processo e tuttavia portatrici di un interesse legittimo e tutelato alla conoscenza;
- sin dall'8 aprile 2022, il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, nell'emanare gli "*Orientamenti in materia di comunicazione istituzionale su procedimenti penali*", ha ritenuto configurabile un legittimo interesse dei giornalisti a ottenere copie di atti processuali non più coperti dal segreto, sia pure utilizzando le necessarie cautele a tutela delle persone coinvolte;
- la possibilità, per i giornalisti di ricevere copie di atti giudiziari non più coperti dal segreto è prevista da tempo, presso altri uffici giudiziari inquirenti, quali la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia

Considerato che appare necessario e opportuno regolare in modo adeguato tale possibilità di accesso agli atti processuali, così da garantire un corretto esercizio del diritto di cronaca e di critica, estrinsecazioni della libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21 Costituzione.

Il soddisfacimento dell'interesse pubblico a una informazione obiettiva e trasparente sui fatti di rilevanza e interesse collettivo richiede necessariamente un corretto e lecito approvvigionamento delle fonti.

È notorio come il mancato rilascio di copie degli atti giudiziari non più coperti dal segreto, in particolare dell'ordinanza *ex art. 292* codice procedura penale, non impedisce la loro circolazione fuori dalle parti del processo, che sovente hanno interessi non sempre commendevoli alla loro diffusione esterna. Far circolare gli atti – soprattutto l'ordinanza cautelare personale e/o reale – fuori dai leciti circuiti processuali può determinare debiti di riconoscenza che poco si conciliano con una informazione obiettiva e trasparente.

Come evidenziato dalla migliore dottrina e dalla giurisprudenza, soggetto legittimato a richiedere copie *ex art. 116* codice procedura penale (*Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti*) può essere anche chi non è parte del procedimento penale; l'interesse di cui deve essere portatore può essere di qualsivoglia natura, purché legittimo e giuridicamente tutelato.

In conformità a tale assunto, devono ricomprendersi anche i giornalisti fra i soggetti titolari di un interesse a richiedere copie di atti processuali non più segreti, così da consentire un corretto e consapevole esercizio del diritto/dovere di informazione, sempre che sussistano specifiche ragioni che rendono necessaria la conoscenza diretta dell'atto processuale.

Gli atti ottenuti dovranno comunque soggiacere alla previsione dell'art. 114 c.p.p. (*divieto di pubblicazione di atti e di immagini*), attesa la non completa coincidenza tra il regime di segretezza e quello di divulgazione degli atti, permanendo una distinzione tra segreto e divieto di pubblicazione.

Ritenuto che il rilascio di copie deve comunque conciliarsi col decreto legislativo n. 188 del 2021 che – nel recepire le disposizioni della direttiva 2016/343 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 – ha previsto una nuova normativa sulle modalità di comunicazione ai mass media delle informazioni sui procedimenti penali e sugli atti di indagine effettuati dalla Procura della Repubblica e dalla Polizia Giudiziaria, allo scopo di assicurare non formalmente agli indagati e imputati il rispetto della presunzione d'innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza.

In questa prospettiva, la possibilità di dare copia agli organi di informazione degli atti di indagine non più coperti da segreto è in linea di massima negativa – salvo eccezioni del caso concreto – per gli atti di indagine e positiva per l'ordinanza applicativa di una misura cautelare sia personale che reale.

Il decreto legislativo n. 188 del 2021 non ha, infatti, modificato l'art. 114 c.p.p., cosicché deve intendersi consentito il rilascio di copia dell'ordinanza con la quale è accolta la richiesta del Pubblico ministero in materia cautelare, sia personale che reale.

Deve quindi ritenersi – conformemente agli “*Orientamenti in materia di comunicazione istituzionale su procedimenti penali*” della Procura Generale della Corte di Cassazione – che nel rilasciare copia di una ordinanza di custodia cautelare eseguita non si incorra in alcuna lesione dei principi disciplinati dal decreto legislativo n. 188 del 2021.

L'apparente antinomia tra il dover esporre *i gravi indizi di colpevolezza* e il dover salvaguardare la presunzione di innocenza può trovare e trova risoluzione, da parte del Giudice, nell'equilibrio, sobrietà, chiarezza, imparzialità e indispensabilità della esposizione degli elementi indiziari. Il giudice, nel redigere un'ordinanza cautelare, ha, infatti, *ex lege* il dovere di presentare gli elementi indiziari a carico in termini tali da lasciare impregiudicata la presunzione di innocenza prevista dall'art. 27 Costituzione.

L'autorizzazione al rilascio di copie degli atti processuali non più segreti deve, altresì, necessariamente sottostare a ulteriori limiti, ricavabili dal codice di procedura e da altre disposizioni dell'ordinamento giuridico, in primis, dal Codice della privacy (Codice della privacy, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196); particolare attenzione deve essere posta all'eventuale oscuramento dei dati sensibili, soprattutto quando non relativi all'indagato (in generale si rinvia all'art. 52 Codice della privacy).

A titolo esemplificativo, l'ostensione degli atti

- non deve interferire con le indagini in corso;
- non deve ledere i diritti dei soggetti coinvolti nel procedimento o di terzi;
- non deve comportare – soprattutto per i procedimenti c.d. di Codice rosso - comunicazione di dati sensibili o di notizie e/o immagini potenzialmente lesive della dignità e riservatezza delle vittime e delle persone offese dei reati, a maggior ragione se si tratti di minori.

Ritenuto, inoltre, che il riconoscimento, per i giornalisti e gli altri soggetti titolari di un interesse legittimo a richiedere copia dell'ordinanza cautelare ed eventualmente di altri atti processuali non più segreti non comporta titolarità di un diritto soggettivo a ottenerla.

Il rilascio – sotto la diretta responsabilità del Procuratore della Repubblica e secondo le indicazioni dal medesimo formulate – deve sempre essere preceduto da una preventiva analisi dei rischi e degli altri interessi presenti.

Deve, quindi, reputarsi sempre necessaria una specifica autorizzazione del Procuratore della Repubblica che verifichi, previa consultazione con il Magistrato delegato, se ricorrono gli interessi alla conoscenza diretta dell'atto processuale necessari al rilascio e non sussistono pregiudizi a soddisfarli.

DISPONE

- a) È legittimo il rilascio di copia dei provvedimenti giudiziari non coperti da segreto investigativo agli organi di informazione e/o alle altre persone portatrici di un interesse legittimo e tutelato alla conoscenza, che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'art. 116 c.p.p.
- b) È riservata al Procuratore della Repubblica, previa consultazione con il Magistrato delegato, la valutazione della sussistenza sia della ricorrenza dell'interesse pubblico alla conoscenza diretta del provvedimento, sia della presenza di eventuali controindicazioni alla divulgazione dello stesso.
- c) Nella formulazione della suddetta valutazione, il Procuratore della Repubblica si atterrà ai seguenti criteri:
 - il rilascio della copia non deve interferire con le investigazioni in corso e con l'esercizio dell'azione penale;
 - il rilascio della copia non deve produrre alcuna lesione dei principi disciplinati dal d.lgs. n. 188 del 2021, allo scopo di assicurare non formalmente a indagati e imputati il rispetto della presunzione d'innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza;
 - il rilascio della copia deve avere luogo nel rispetto del principio di riservatezza;
 - il rilascio della copia non deve ledere la tutela dei diritti dei soggetti coinvolti nel procedimento o dei terzi;
 - il rilascio della copia è attuato evitando – soprattutto per i procedimenti c.d. di Codice rosso – ogni ingiustificata diffusione di notizie e immagini potenzialmente lesive della dignità delle vittime e delle persone offese dai reati, soprattutto se minori;
 - il rilascio della copia è effettuato evitando ogni immotivata comunicazione di dati sensibili, assicurando sempre l'osservanza del divieto di diffusione delle generalità dei minori e, più in generale, dell'obbligo della loro protezione;
 - l'eventuale oscuramento dei dati sensibili dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 52 Codice della privacy.

- d) Le istanze di rilascio dovranno autocertificare lo specifico interesse a ottenere la copia, i giornalisti dovranno altresì indicare la testata con la quale collaborano, i pubblicisti l'Ordine a cui sono iscritti.
- e) Il rilascio di copia è curato esclusivamente dalla Segreteria del Procuratore della Repubblica.
- f) L'istanza può essere presentata personalmente o a mezzo PEC, utilizzando preferibilmente il modulo allegato;
- g) Le modalità di consegna e i diritti da corrispondere sono identici a quanto previsto per le parti private del processo.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno 12 novembre 2024.


Si comunichi, per opportuna conoscenza, al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di l'Aquila.

Si comunichi ai Sostituti, ai V.P.O., al Dirigente e al Personale tutto amministrativo.

Si trasmetta al Consiglio Giudiziario. presso la Corte di Appello di l'Aquila, al Presidente del Tribunale di Sulmona, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sulmona.

Si inserisca nel sito web della Procura della Repubblica di Sulmona <https://procura-sulmona.giustizia.it/>

Sulmona, 30 ottobre 2024


Il Procuratore della Repubblica
Luciano A. D'Angelo

Allegato modulo richiesta di copie atti per persone estranee al processo